

DECRETO N. **9** DEL **04/02/2026**.

OGGETTO: IPC – International Paralympic Committee. Subentro nel contratto ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei servizi legati ad assicurare il trasporto e l'ospitalità della famiglia paralimpica, nell'ambito delle attività necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.). Decreto di subentro e approvazione dello schema di Convenzione.

*NOTE PER LA TRASPARENZA:*

Con il presente provvedimento si procede ad approvare lo schema di Convenzione per il subentro al contratto con IPC – International Paralympic Committee, derivante dalle obbligazioni conseguenti sottoscritte nell'Host City Contract dalle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo con il CIO e il CONI, per l'acquisizione dei servizi legati ad assicurare il trasporto e l'ospitalità della Famiglia paralimpica, nell'ambito delle attività necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»). Beneficiario: IPC – International Paralympic Committee, Dahlmannstraße 2, 53113 Bonn, Germany, Cod. Fiscale e P.IVA (VAT Number): DE814119061

---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER I XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026  
ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

PREMESSO che:

- a seguito dell'assegnazione nell'ambito dell'Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019 dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 alle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, tra il CIO, il CONI, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l'Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;
- da tale momento si è dato corso alle attività necessarie all'avvio della fase di organizzazione dei Giochi, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, dall'Host City Contract e in ottemperanza al modello di Governance definito nel Dossier di Candidatura;
- la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, ha definito il modello di governance dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

VISTO:

- il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l'articolo 5 concernente *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;
- il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone*

*con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026»». [...]*  
Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...];

- il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che *“Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026”*;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 07/10/2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata *“Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”*;
- l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con la legge 8 agosto 2025 n. 119, che prevede al comma 2 che il Commissario, ai fini dell'attuazione della propria attività, proponga, uno o più Programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero. I Programmi, redatti secondo quanto disciplinato dal medesimo articolo 5, devono quindi essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport;

#### RICHIAMATO:

- il Primo Programma, redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 96/2025, trasmesso al Ministero per lo Sport e i Giovani, con nota commissariale prot. n. 129 del 1° dicembre 2025, approvato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 1° dicembre 2025, successivamente registrato dalla Corte dei Conti con proprio provvedimento n. 3350 del 29/12/2025;
- l'Allegato n. 2 al Primo Programma, nel quale sono state specificate le attività di subentro nei contratti già stipulati da Fondazione con riferimento a quelli per i quali le prestazioni sono direttamente preordinate a consentire la celebrazione dei XIV Giochi Paralimpici e che hanno carattere di autonomia rispetto a quelle finalizzate alla celebrazione dei Giochi olimpici;

RITENUTO pertanto, in attuazione a quanto previsto all'Allegato n. 2 al suddetto Primo Programma, di procedere mediante subentro nei contratti già stipulati da Fondazione con riferimento a quelli per i quali le prestazioni sono direttamente preordinate a consentire la celebrazione dei XIV Giochi Paralimpici e che hanno carattere di autonomia rispetto a quelle finalizzate alla celebrazione dei Giochi olimpici;

DATO ATTO che:



- ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. a) del decreto-legge n. 96/2025, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può: "...a) *subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31*";
- il comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, prevede che "*Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";

DATO ATTO che il Commissario Straordinario farà fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento con le risorse stanziare nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato, Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "*Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026*", ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni, dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119;

CONSIDERATO che la disposizione del comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025 prevede che il Commissario Straordinario può agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e del D.L. 21/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 56/2012, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fermo restando che, ai sensi del comma 2 bis dello stesso art. 5 del menzionato D.L. n. 96/2025, il Commissario non può, comunque, operare in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informatica per l'edilizia;

CONSIDERATO che, in dipendenza delle prestazioni a carico del Commissario Straordinario e il valore particolarmente esiguo delle somme da riconoscersi a favore del IPC, nonché in dipendenza delle finalità perseguite dal IPC, è stato ritenuto doversi operare in deroga alle previsioni contemplate negli artt. 113, 114, 116 e 117 del D.Lgs. 36/2023, nonché di quelle contenute negli artt. 32 e ss. dell'Allegato II.14 allo stesso Codice dei Contratti Pubblici e che, pertanto, le riferite disposizioni non troveranno applicazione nel rapporto contrattuale con IPC che verrà regolato dallo schema di convenzione approvato con il presente decreto;

DATO ATTO che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di scelta dell'operatore economico secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 sono così di seguito individuati:

- l'affidamento deriva da una obbligazione discendente dagli impegni intrapresi in sede di candidatura con l'Host City Contract, di cui in premessa e dai conseguenti impegni assunti dalla Fondazione Milano Cortina 2026 nel proprio ruolo di Comitato Organizzatore dei Giochi;
- oggetto del servizio è l'acquisizione dei servizi legati ad assicurare il trasporto e l'ospitalità della famiglia paralimpica nell'ambito delle attività necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Ditta IPC – International Paralympic Committee, Dahlmannstraße 2, 53113 Bonn, Germany Cod. Fiscale e P.IVA (VAT Number): DE814119061; nello specifico è previsto: <<1) l'acquisto diretto di circa 1.500 biglietti per voli aerei, a seguito di

un'obbligazione derivante dall'accordo Travel Support Grants; 2) l'acquisto diretto, a seguito di un'obbligazione derivante dall' Host City Contract, di pernottamenti in albergo, di voli aerei e di rimborso spese diarie>>;

- il presente affidamento avviene tramite subentro al contratto derivante da una obbligazione discendente dagli impegni intrapresi in sede di candidatura con l'IPC – International Paralympic Committee e a seguito delle obbligazioni derivanti dal rispetto dell'Host City Contract, come sopra meglio precisato;
- il codice identificativo di gara (CIG) per il servizio in parola è in corso di acquisizione;
- l'importo del contratto non potrà in nessun caso essere superiore all'importo massimo complessivo di € 1.145.264,00, come da stima conservata agli atti della struttura commissariale (fatto salvo il tasso di cambio euro / dollaro della Banca Centrale Europea, alla data di effettiva sottoscrizione della Convenzione stessa);
- il presente procedimento non necessita l'acquisizione del CUP, non essendo spesa di investimento;

DATO ATTO che:

- il Comitato Internazionale Paralimpico - IPC ha assentito al subentro al Contratto de quo da parte del Commissario Straordinario per le Paralimpiadi;
- con nota pervenuta via mail dall' "Executive Director Paralympic Games" di IPC, acquisita agli atti della struttura commissariale prot. n. 95 del 2 febbraio 2026 sono state fornite le informazioni relative al contratto ed in particolare:
  - la sintesi dei Costi, incluse le stime relative ai costi per i Paralympic Family Members e gli IPC Games Officials;
  - la precisazione in merito al regime IVA applicabile ai costi ai sensi del contratto sotto legge tedesca, ove ha sede l'IPC;
  - il conto corrente bancario su cui effettuare tutti i pagamenti ai sensi del contratto;
  - i dettagli relativi all'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai costi applicabili ai "Paralympic Family Games-time expenses" (diarie e le specifiche per gli acquisti dei voli);
  - la motivazione per la quale, in base ai Requisiti Operativi OFS 09, il Comitato Organizzatore è tenuto a coprire le spese relative ai "Paralympic Games-time expenses" (voli, pasti, alloggio) per un certo numero di membri della "Paralympic Family Members", quali i membri del Consiglio direttivo dell'IPC e i membri del team dell'IPC, come designati dall'IPC, al fine di consentire all'IPC stessa di fornire un supporto manageriale efficiente e adeguato al Comitato Organizzatore durante i Giochi;
  - la motivazione per la quale l'accordo IPC-IOC citato è riservato e l'accordo stesso vieta espressamente all'IPC di condirvelo con soggetti terzi;

ATTESO che:

- con decreto del Commissario Straordinario per le Paralimpiadi n. 3 del 15 gennaio 2026 sono stati assunti gli impegni di spesa per obbligazioni ex art. 5 D.L. 96/2025 relativi agli interventi di cui all'Allegato 2 al Primo Programma dettagliato;

RITENUTO pertanto:

- di riservare in favore di IPC – International Paralympic Committee, Dahlmannstraße 2, 53113 Bonn, Germany, Cod. Fiscale e P.IVA (VAT Number): DE814119061, la somma massima complessiva di € 1.145.264,00 (fatto salvo il tasso di cambio Euro / Dollaro della Banca Centrale Europea alla data di effettiva sottoscrizione della Convenzione), già impegnata con Decreto n. 3 del 15 gennaio 2026, per servizi di “Travel Services Paralympic Family” come da Allegato 2 al Primo Programma, nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a “Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026”, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.;
- di procedere con il perfezionamento del subentro del Contratto, tra il Commissario Straordinario e IPC – International Paralympic Committee;

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 “*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano – Cortina 2026”*”;

VISTO il DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025;

VISTO il DPCM 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 7 ottobre 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, in particolare l'art. 23;

VISTO il Primo Programma, redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 96/2025, approvato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 1° dicembre 2025 e registrato dalla Corte dei Conti con proprio provvedimento n. 3350 del 29/12/2025;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario per le Paralimpiadi n. 3 del 15 gennaio 2026 recante: “*Assunzione impegni di spesa per obbligazioni ex art. 5 DL 96/2025 “Interventi da realizzare, nonché attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento, oltre all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero” - Primo Programma dettagliato, per complessivi € 247.401.047,53.*”;

VISTO lo schema di Convenzione riportato in **Allegato A** al presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 5 settembre 2025;

DECRETA



1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di procedere al subentro nel contratto con IPC – International Paralympic Committee, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii per l'acquisizione dei servizi legati ad assicurare il trasporto e l'ospitalità della famiglia paralimpica, nell'ambito delle attività necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» *(ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.)*;
3. di riservare in favore di IPC – International Paralympic Committee, Dahlmannstraße 2, 53113 Bonn, Germany, Cod. Fiscale e P.IVA (VAT Number): DE814119061, la somma massima complessiva di € 1.145.264,00, (fatto salvo il tasso di cambio Euro / Dollaro della Banca Centrale Europea alla data di effettiva sottoscrizione della Convenzione), già impegnata con Decreto n. 3 del 15 gennaio 2026 per servizi di “Travel Services Paralympic Family” come da Allegato 2 al Primo Programma, nella contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a “Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026”, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.;
4. di procedere con il perfezionamento del subentro nel Contratto tra il Commissario Straordinario e IPC – International Paralympic Committee, secondo lo schema di Convenzione riportato in **Allegato A** al presente provvedimento;
5. di stabilire che la Convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata massima fino alla data prevista dal comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che "Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici "Milano-Cortina 2026" e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026";
6. di riservarsi, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, di apportare al testo della stessa eventuali modifiche non sostanziali, avuto riguardo al tasso di cambio Dollaro - Euro della Banca Centrale Europea, vigente alla data di effettiva sottoscrizione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel sito web <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/> predisposto all'interno del dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ing. Giuseppe Fasiol



**Allegato A al Decreto n. 9 del 04/02/2026.**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

La presente convenzione (la "**Convenzione**") è stipulata in data [●] 2026 tra le seguenti parti:

1. **THE INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE**, un'organizzazione non-profit, con sede legale in Dahlmannstraße 2, 53113 Bonn, Germania, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bonn, Germania al n. VR 7414, partita IVA n. DE814119061 (l'"**IPC**"),

– da una parte –

e

2. **SIG. GIUSEPPE FASIOL**, nato in [●], il [●], cittadino italiano, codice fiscale n. [●], nella sua qualità di Commissario Straordinario dei "Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026", nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri italiano (*Presidente del Consiglio dei Ministri*) ai sensi del DPCM del 5 settembre 2025 (il "**Commissario Straordinario**"),

e,

3. **FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026**, un'associazione di diritto privato senza scopo di lucro, con sede legale in Roma, Via [●], iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. [●], partita IVA n. [●] (il "**Comitato Organizzatore**" e, insieme all'IPC e al Commissario Straordinario, le "**Parti**")

– dall'altra parte –

**PREMESSO CHE:**

- A. I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 ("**Milano Cortina 2026**") si svolgeranno dal 6 febbraio al 15 marzo 2026 in alcune sedi situate tra la Lombardia e il Nordest Italia e, nello specifico, le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 si terranno nel periodo compreso tra il 6 e il 15 marzo 2026.
- B. L'IPC è l'organizzazione internazionale non-profit che governa il Movimento Paralimpico a livello mondiale.
- C. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 16 del 2020, convertito nella legge n. 31 del 2020 (il "**Decreto 16/2020**"), il comitato organizzatore (OCOG) di Milano Cortina 2026 è stato identificato nell'ente senza scopo di lucro "Fondazione Milano Cortina 2026", costituito nel dicembre 2019.
- D. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge n. 96 del 2025, convertito nella legge n. 199 del 2025 (il "**Decreto 96/2025**"), al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento di Milano-Cortina 2026.
- E. In particolare, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 96/2025, il Commissario Straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee, da approvare con



decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario Straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può – tra le altre cose – subentrare nei rapporti giuridici del Comitato Organizzatore.

- F. In conformità con le disposizioni del Decreto 96/2025, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 5 settembre 2025 (il "**DPCM 2025**"), il Commissario Straordinario è stato nominato dal Presidente del Consiglio italiano nella persona del Sig. Giuseppe Fasiol.
- G. In data [●] giugno 2018, [la Città Metropolitana di Milano, la Città di Cortina d'Ampezzo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e il Comitato Olimpico Internazionale] hanno sottoscritto l'"Host City Contract" per Milano Cortina 2026 ("**Host City Contract**").
- H. In data [●] 2019, il Comitato Organizzatore ha aderito all'Host City Contract, tramite la sottoscrizione di un "joinder agreement" all'Host City Contract.
- I. Ai sensi del paragrafo NCS 08 del "*Operational Requirements*" dell'Host City Contract (i "**Requisiti Operativi**"), il Comitato Organizzatore dovrà fornire sovvenzioni per i costi di viaggio, a supporto per ciascun Comitato Olimpico Nazionale con atleti partecipanti ai Giochi Olimpici e a ciascun Comitato Paralimpico Nazionale (il "**NPC**") con atleti partecipanti ai Giochi Paralimpici (le "**Sovvenzioni di Viaggio**").
- J. Ai sensi del paragrafo OFS 09 dei Requisiti Operativi, il Comitato Organizzatore dovrà coprire alcune spese relative ai Giochi Paralimpici (voli, pasti, alloggio) per un numero di "membri della famiglia paralimpica", quali i membri del Consiglio Direttivo dell'IPC e altri membri dell'IPC, designati dall'IPC (i "**Membri Famiglia Paralimpica**"), per consentire all'IPC di fornire un supporto manageriale efficace e adeguato durante i Giochi al Comitato Organizzatore. A tal riguardo, l'IPC ha già fornito prima della data odierna al Commissario Straordinario un elenco di persone che saranno incluse tra i Membri Famiglia Paralimpica e che richiederanno la prenotazione di voli per loro conto (i "**Costi dei Biglietti IPC**"), nonché una stima dei costi relativi alle per le Spese dei Membri Famiglia Paralimpica, i quali includono espressamente un importo per *diarie* complessivo pari a dollari 105.000,00 (corrispondenti ad Euro 87.734,00, considerando il tasso di cambio Dollaro Euro della Banca Centrale Europea alla data del 29 gennaio 2026 (corrispondente a 1.1968) (le "**Diarie IPC**", e insieme ai Costi dei Biglietti IPC, i "**Costi dei Membri Famiglia Paralimpica**").
- K. Ai sensi del paragrafo SPT 18 dei Requisiti Operativi, il Comitato Organizzatore dovrà porre in essere alcune attività per fornire fondi, tra gli altri, ai Funzionari dei Giochi IPC (i "**Funzionari dei Giochi**") per i Giochi Paralimpici (i "**Costi dei Funzionari dei Giochi**"), i quali includono espressamente un importo per *diarie* complessivo relativo ai Funzionari dei Giochi pari ad dollari 33.800,00 (corrispondenti ad Euro 28.242,00, considerando il tasso di cambio Dollaro Euro della Banca Centrale Europea alla data del 29 gennaio 2026 (corrispondente a 1.1968) (le "**Diarie Funzionari dei Giochi**", insieme ai Costi dei Funzionari dei Giochi, i "**Costi dei Funzionari dei Giochi**" e, insieme alle Sovvenzioni di Viaggio e ai Costi dei Membri Famiglia Paralimpica, i "**Costi**").
- L. A causa di alcune esigenze operative del Comitato Organizzatore e del Commissario Straordinario, quest'ultimo ha richiesto all'IPC di gestire i rapporti con i NPC, così come con le altre persone elencate nelle lettere J e K di cui sopra con riferimento alle Sovvenzioni di Viaggio, ai Costi dei Membri Famiglia Paralimpica e ai Costi dei Funzionari dei Giochi, ai termini e condizioni previsti nella presente Convenzione.
- M. Più specificamente, il Commissario Straordinario, agendo ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 del Decreto Legge 96/2025, è tenuto a rendere disponibili le risorse necessarie all'IPC, affinché l'IPC garantisca che i pagamenti necessari per coprire le Sovvenzioni di Viaggio, i Costi dei Membri Famiglia Paralimpica e i Costi dei Funzionari dei Giochi, ai sensi dei Requisiti Operativi, siano resi alle parti titolate entro i tempi richiesti.



**N.** L'erogazione delle risorse a carico del Commissario Straordinario rientra nell'ambito del 1° programma di interventi approvato con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani il 1° dicembre 2025, ammesso al visto e alla registrazione della Corte dei Conti con provvedimento n. 3350 del 29.12.2025.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, le Parti concordano e convengono quanto segue:

**1. Interpretazione**

- 1.1 Le premesse e gli Allegati formano parte integrante, rilevante e vincolante della presente Convenzione e dovranno essere interpretati di conseguenza.
- 1.2 La parola "ivi incluso" o qualsiasi sua variazione significa "incluso senza limitazione" e non deve essere interpretata come limitante di una dichiarazione generale a elementi o questioni specifiche.
- 1.3 Le parole "in questo", "di questo" e "sotto questo" e parole simili devono essere interpretate come riferite alla presente Convenzione (inclusi gli Allegati) nella sua interezza e non a una sua parte, a meno che il contesto richieda diversamente.

**2. ONERI A CARICO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- 2.1 Il Commissario Straordinario, per conto del Comitato Organizzatore, si impegna a fornire all'IPC tutti i fondi necessari per coprire i Costi, conformemente ai termini e alle condizioni di cui alla presente Convenzione.
- 2.2 Le Parti riconoscono e convengono che, sulla base delle informazioni disponibili alla data della presente Convenzione, i Costi totali stimati sono i seguenti:
  - (a) Euro 860.000,00 per le Sovvenzioni di Viaggio;
  - (b) Euro 215.035,33 (IVA inclusa con riferimento alla componente delle diarie) per i Costi dei Membri Famiglia Paralimpica, che – ai fini di chiarezza – già includono le *diarie* concordate tra le Parti pari a USD 105.000,00, corrispondenti ad Euro 87.734,00, considerando il tasso di cambio Dollaro Euro della Banca Centrale Europea alla data del 29 gennaio 2026 (corrispondente a 1.1968), più IVA al 7% (sette per cento), applicabile soltanto alle diarie;
  - (c) Euro 65.067,92 (IVA inclusa con riferimento alla componente delle diarie) per i Costi dei Funzionari dei Giochi, che – ai fini di chiarezza – già includono le *diarie* concordate tra le Parti pari a dollari 33.800,00, corrispondenti ad Euro 28.242,00, considerando il tasso di cambio Dollaro Euro della Banca Centrale Europea alla data del 29 gennaio 2026 (corrispondente a 1.1968), più IVA al 7% (sette per cento), applicabile soltanto alle diarie;
- 2.3 Le Parti riconoscono e concordano che l'importo massimo complessivo dei Costi che dovranno essere forniti dal Commissario Straordinario ai sensi della presente Convenzione, ivi inclusi gli importi dovuti quali Corrispettivo e Costi Bancari (di cui al successivo articolo 4) non potrà in nessun caso essere superiore all'importo massimo complessivo di Euro 1.145.264,00 (il "**CAP**").
- 2.4 La seguente procedura si applicherà in relazione ai pagamenti anticipati dei Costi da parte del Commissario Straordinario:
  - (a) il Commissario Straordinario si impegna a pagare entro dieci giorni dalla data odierna all'IPC un importo complessivo per i Costi pari a:

- (i) un totale di Euro 96.928,00, corrispondenti all'**80% (ottanta per cento)** dei Costi dei Biglietti IPC, i quali costituiscono parte dei Costi dei Membri Famiglia Paralimpica;
- (ii) un totale di USD 105.000,00 corrispondenti ad Euro 87.734,00, considerando il tasso di cambio Dollaro Euro della Banca Centrale Europea alla data del 29 gennaio 2026 (corrispondente a 1.1968), più IVA al 7% (sette per cento), corrispondenti al **100% (cento per cento)** delle Diarie IPC, i quali costituiscono parte dei Costi dei Membri Famiglia Paralimpica;
- (iii) un totale di Euro 430.000,00, corrispondenti al **50% (cinquanta per cento)** delle Sovvenzioni di Viaggio;
- (iv) un totale di dollari 33.800,00 (corrispondenti ad Euro 28.242,00, considerando il tasso di cambio Dollaro Euro della Banca Centrale Europea alla data del 29 gennaio 2026 (corrispondente a 1.1968), corrispondenti al **100% (cento per cento)** delle Diarie degli Ufficiali dei Giochi, più IVA al 7% (sette per cento);
- (v) un totale di Euro 27.879,20, corrispondenti all'**80% (ottanta per cento)** dei Costi degli Ufficiali dei Giochi, che per chiarezza escludono le Diarie degli Ufficiali dei Giochi (già incluse sotto lettera (iv) di cui sopra);

(la "**Prima Rata**").

- (b) entro il 31 maggio 2026, l'IPC dovrà fornire al Commissario Straordinario (le "**Evidenze di Pagamento**") informazioni relative ai pagamenti complessivi effettuati dall'IPC in relazione, rispettivamente, alle Sovvenzioni di Viaggio, ai Costi dei Membri Famiglia Paralimpica e ai Costi degli Ufficiali dei Giochi ai sensi della presente Convenzione (i "**Costi Effettivi**"); le Parti concordano che le Evidenze di Pagamento non includeranno alcuna informazione specifica (e il Commissario Straordinario non richiederà alcuna evidenza di pagamento a tal riguardo) con riferimento alle Diarie IPC e alle Diarie degli Ufficiali dei Giochi (ad eccezione degli importi necessari a calcolare i Costi Effettivi), in quanto si tratta di importi fissi già concordati tra le Parti e previsti dall'Host City Contract;
- (c) se le Evidenze di Pagamento mostreranno che la Prima Rata è inferiore rispetto ai Costi Effettivi, il Commissario Straordinario dovrà pagare all'IPC un importo pari alla differenza tra i Costi Effettivi e la Prima Rata entro il 30 giugno 2026, fermo restando comunque che gli oneri a carico del Commissario Straordinario sono fissi e invariabili e, come tali, non potranno superare i valori indicati al punto 2 par. 2 che precede e, dunque, la somma complessiva di € 1.145.264,00;
- (d) qualora le evidenze di pagamento rivelino che la Prima Rata è superiore rispetto ai costi effettivi, lo IPC dovrà restituire la somma eccedente i costi effettivamente sostenuti.

2.5 Le Parti chiariscono che, con riguardo alle Sovvenzioni di Viaggio, l'IPC dovrà agire esclusivamente come fiduciario (*trustee*) dei pagamenti ricevuti per conto degli NPC. L'IPC dovrà ricevere le Sovvenzioni di Viaggio e distribuirle in conformità alle istruzioni del Comitato Organizzatore e degli NPC su specifici conti designati. Qualsiasi altro utilizzo delle Sovvenzioni di Viaggio è vietato, salvo espressa diversa autorizzazione da parte degli NPC.

2.6 I Costi sono destinati esclusivamente a spese di viaggio, pasti e alloggio dei rispettivi destinatari che partecipano ai Giochi Paralimpici Milano Cortina 2026.

### 3. DISTRIBUZIONE AI RELATIVI DESTINATARI

- 3.1 L'IPC dovrà distribuire e pagare i Costi rispettivamente agli NPC, ai Membri Famiglia Paralimpica e agli Ufficiali dei Giochi, in conformità con quanto concordato tra le Parti prima della data odierna in merito alla stima dei Costi da corrispondere ai sensi della presente Convenzione.
- 3.2 Con particolare riguardo alle Sovvenzioni di Viaggio il Comitato Organizzatore si impegna a fornire all'IPC un elenco degli NPC aventi diritto a ricevere le Sovvenzioni di Viaggio in conformità con i Requisiti Operativi, nonché informazioni bancarie per ciascun NPC (i.e., IBAN, codici swift, numeri di conto, nome delle banche, ecc.), al fine di consentire all'IPC di effettuare i relativi versamenti come previsto ai sensi della presente Convenzione entro 10 giorni dalla data odierna.
- 3.3 Con particolare riguardo ai Costi dei Membri Famiglia Paralimpica, le Parti hanno già concordato il numero massimo di biglietti aerei e i relativi Membri Famiglia Paralimpica destinatari, già pre-approvati dal Commissario Straordinario.
- 3.4 L'IPC dovrà mantenere registri accurati di tutti i pagamenti e fornire rapporti periodici al Commissario Straordinario, su sua richiesta. L'IPC dovrà fornire la documentazione di supporto per tutte le spese, ogni volta in cui sia richiesto dal Commissario Straordinario.

### 4. CORRISPETTIVO DELL'IPC PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI COORDINAMENTO RESI E PER I COSTI BANCARI

- 4.1 L'IPC avrà inoltre il diritto di ricevere un importo fisso pari ad Euro 30,00, più IVA al 19%, per ciascun bonifico effettuato ai sensi della presente Convenzione, quale corrispettivo per i servizi amministrativi e di coordinamento resi dall'IPC ai sensi dell'articolo 3 di cui sopra (il "**Corrispettivo**"); sulla base della stima attuale dei pagamenti che dovranno essere effettuati dall'IPC ai sensi della presente Convenzione (pari a 130 pagamenti); la stima di tali costi totali è pari ad Euro 3.900,00 (la "**Stima del Corrispettivo**").
- 4.2 Inoltre, l'IPC avrà diritto di ricevere un importo fisso pari a Euro 14,55, più IVA al 19%, per ciascun bonifico non-SEPA effettuato ai sensi della presente Convenzione, quale rimborso delle commissioni bancarie che l'IPC sosterrà per ciascun pagamento effettuato ai sensi della presente Convenzione (i "**Costi Bancari**"); sulla base della stima attuale dei pagamenti non-SEPA che dovranno essere effettuati dall'IPC ai sensi della presente Convenzione (pari a 30 pagamenti), la stima di tali costi totali è pari ad Euro 436,50 (la "**Stima dei Costi Bancari**").
- 4.3 Le Parti chiariscono che il Corrispettivo e i Costi Bancari non costituiscono un pagamento finalizzato al raggiungimento di profitto da parte dell'IPC. Il Corrispettivo e i Costi Bancari sono destinati esclusivamente a coprire le spese sostenute dall'IPC in relazione ai costi sostenuti ai sensi della presente Convenzione, necessari per consentire la realizzazione di Milano Cortina 2026. Resta inteso che il Commissario Straordinario ragguaglierà gli importi complessivi dovuti ai bonifici effettivamente effettuati dall'IPC di cui ai precedenti par. 1 e 2. A tal fine l'IPC si impegna a dare evidenza al Commissario Straordinario del numero dei bonifici effettivamente effettuati. Resta inteso che le somme complessive indicate nei precedenti par. 1 e 2 restano comunque fisse e invariabili.
- 4.4 Le Parti inoltre riconoscono e accettano che il Corrispettivo e i Costi Bancari saranno pagati dal Commissario Straordinario come segue:
- (a) quanto al Corrispettivo
    - (i) la Stima del Corrispettivo, più IVA al 19%, contestualmente alla Prima Rata;

- (ii) un importo pari alla differenza tra il Corrispettivo e la Stima del Corrispettivo, come evidenziato nelle Evidenze di Pagamento, entro il 30 giugno 2026;
- (b) per quanto riguarda i Costi Bancari:
  - (i) un importo pari alla Stima dei Costi Bancari, più IVA al 19%, insieme alla Prima Rata.
  - (ii) un importo pari alla differenza fra i Costi Bancari e tra la Stima dei Costi Bancari, come evidenziato nelle Evidenze di Pagamento, entro il 30 giugno 2026. Qualora le evidenze di pagamento restituiscano la situazione per cui l'IPC avrà sostenuto bonifici inferiori rispetto a quelli stimati, l'IPC dovrà effettuare la restituzione della maggiore somma incassata entro il 30.06.2026.

## 5. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Il Comitato Organizzatore si impegna a fornire all'IPC tutte le informazioni necessarie a garantire che i Costi siano trasferiti ai relativi destinatari in conformità con le previsioni di cui alla presente Convenzione e dei Requisiti Operativi. In particolare, il Comitato Organizzatore si impegna a fornire all'IPC tutte le informazioni bancarie di ciascuno NPC ai sensi dell'articolo 3.2 di cui sopra entro 10 giorni dalla data odierna.

## 6. RESPONSABILITÀ

- 6.1 L'IPC dovrà garantire che tutti i pagamenti siano effettuati in conformità con le leggi, regolamenti e linee guida applicabili.
- 6.2 Per chiarezza, le Parti riconoscono che i Costi, e i relativi pagamenti da effettuarsi da parte dell'IPC ai sensi della presente Convenzione, non includono alcun pagamento da effettuarsi a favore di un paese o territorio soggetto o destinatario di sanzioni territoriali (ovvero a livello nazionale o territoriale) (le "**Sanzioni**"), inclusi altri paesi o territori che siano soggetti a tali Sanzioni successivamente alla data della presente Convenzione.
- 6.3 Il Comitato Organizzatore si impegna a far sì che i pagamenti di qualsiasi Costo con riferimento a paesi o territori soggetti a Sanzioni saranno dallo stesso gestiti e che in ogni caso non sono oggetto della presente Convenzione.

## 7. RESPONSABILITÀ DEL COMITATO ORGANIZZATORE

- 7.1 Con la stipula della presente Convenzione, il Comitato Organizzatore riconosce che, indipendentemente dal fatto che il Commissario Straordinario sia stato autorizzato a subentrare a taluni dei suoi obblighi in relazione ai Giochi Paralimpici, il Comitato Organizzatore mantiene la propria responsabilità e doveri, come previsto dai Requisiti Operativi, nonché dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

## 8. PAGAMENTI

- 8.1 Salvo quanto diversamente indicato nella presente convenzione, ogni pagamento da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario, con fondi immediatamente disponibili, con data valore fissa pari alla data di scadenza del pagamento pertinente ai sensi della presente Convenzione.
- 8.2 Senza limitazione delle previsioni di cui sopra, le Parti concordano che tutti i pagamenti che dovranno essere fatti da parte del Commissario Straordinario all'IPC ai sensi della presente Convenzione saranno effettuati

sul conto corrente bancario dedicato dell'IPC, il quale è stato comunicato al Commissario Straordinario prima della data odierna.

**9. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

Le Parti riconoscono che la presente Convenzione sarà soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e sarà disponibile al seguente link: <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/>.

**10. DURATA E RISOLUZIONE**

- 10.1 La presente Convenzione resterà in vigore fino a quando tutti i Costi saranno stati erogati e contabilizzati.
- 10.2 Ciascuna Parte può risolvere la presente Convenzione con 30 giorni di preavviso scritto, a condizione che tutte le obbligazioni assunte prima della risoluzione siano soddisfatte.

**11. LINGUA**

La presente Convenzione è redatta e sottoscritta in lingua italiana ed in lingua inglese nel medesimo testo. In caso di difformità, il testo in lingua [●] prevarrà. Il costo dell'eventuale traduzione giurata rimane a carico del Commissario Straordinario.

**12. DICHIARAZIONI**

- 12.1 Gli Amministratori dell'IPC hanno osteso dichiarazioni aventi a oggetto la sussistenza del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi della normativa italiana.

**13. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 13.1 La presente Convenzione sarà regolata e interpretata in conformità con la legge italiana.
- 13.2 Qualsiasi controversia derivante da o in connessione alla presente Convenzione sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Roma.

\* \* \* \* \*

---

Comitato Paralimpico Internazionale  
Nome: [●]  
Capacità: [●]

---

Commissario Straordinario  
**GIUSEPPE FASOL**

---

Fondazione Milano Cortina 2026  
Nome: [●]  
Capacità: [●]